

REGOLAMENTO (CEE) N. 1709/93 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1993

recante adeguamento dei prezzi e degli importi fissati in ecu nel settore dei cereali in seguito ai riallineamenti monetari effettuati durante la campagna 1992-93

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto ed ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 3824/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu a seguito dei riallineamenti monetari⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1330/93⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2,considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3820/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, recante misure transitorie relative all'applicazione delle disposizioni agrimonetarie di cui al regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁵⁾, ha istituito una corrispondenza tra le disposizioni del regime agrimonetario applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1993 e quello applicabile prima di tale data;considerando che il regolamento (CEE) n. 3824/92 ha stabilito l'elenco dei prezzi e degli importi nel settore dei cereali ai quali si applica il coefficiente riduttore di 1,013088 fissato dal regolamento (CEE) n. 537/93 della Commissione⁽⁶⁾, a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1993-94⁽⁷⁾, nell'ambito del regime di smantellamento automatico dei divari monetari negativi; che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3824/92, occorre precisare la conseguente riduzione dei prezzi e degli importi per ogni settore interessato e fissare il valore dei prezzi e degli importi ridotti; che i prezzi

d'intervento, i prezzi indicativi e i prezzi d'entrata dei cereali, nonché il prezzo minimo per le patate da fecola sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1766/92 per un periodo indeterminato;

considerando che i prezzi d'entrata delle farine, delle semole, dei semolini di cereali sono fissati dal regolamento (CEE) n. 1581/93 della Commissione⁽⁸⁾, che fissa per la campagna di commercializzazione 1993-94 i prezzi d'entrata per talune categorie di farine, semole e semolini di cereali, tenendo conto del coefficiente riduttore;considerando che il regolamento (CEE) n. 1711/93 della Commissione⁽⁹⁾ ha fissato l'importo del premio da versare ai produttori di fecola di patate durante la campagna 1993-94;considerando che gli aiuti specifici applicabili in Portogallo nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 738/93 del Consiglio, del 17 marzo 1993 che modifica il regime transitorio di organizzazione comune dei mercati dei cereali e del riso in Portogallo, previsto dal regolamento (CEE) n. 3653/90⁽¹⁰⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi e gli importi fissati in ecu nel settore dei cereali, divisi per 1,013088, sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1993.

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 29.⁽⁴⁾ GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 113.⁽⁵⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 22.⁽⁶⁾ GU n. L 57 del 10. 3. 1993, pag. 18.⁽⁷⁾ GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 114.⁽⁸⁾ GU n. L 152 del 24. 6. 1993, pag. 36.⁽⁹⁾ Vedi pagina 36 della presente Gazzetta ufficiale.⁽¹⁰⁾ GU n. L 77 del 31. 3. 1993, pag. 1.